

Delegato A

Testo emendato in sede di Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino nelle sedute del 16 marzo 2000, del 26 luglio 2000, del 23 giugno 2003, del 28 marzo 2006.

REGOLAMENTO INTERNO
della Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino
istituita dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403

Art. 1

1. Le norme stabilite nel presente regolamento disciplinano i lavori della Consulta Stato - Regioni dell'Arco alpino prevista dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991".

Art. 2

1. La Presidenza della Consulta, di durata biennale, è assunta a rotazione dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che ne fanno parte.

2. La Consulta nomina al proprio interno, tra i rappresentanti delle Associazioni delle Autonomie locali che ne fanno parte, il Vice Presidente vicario (1) che dura in carica due anni dall'accettazione.

3. Il Presidente individua tra i membri della Consulta suoi delegati con incarichi di Vicepresidente - fino ad un massimo di tre - cui conferisce la cura di specifiche materie (2).

Art. 3

1. La Consulta può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali o stranieri.

2. La Consulta può effettuare audizioni, tra gli altri, di rappresentanti di altre Amministrazioni o Enti o Associazioni non rappresentate in essa, nazionali o estere, aventi interesse nella Convenzione.

3. La Consulta può affidare a gruppi di lavoro formati da tre o più componenti e da esperti da essa nominati, compiti di approfondimento di particolari problematiche prima del loro esame o dell'assunzione di decisioni collegiali o, in generale, di argomenti pertinenti alle attività della Consulta stessa o relative ai Protocolli della Convenzione anche in supporto alle attività della Delegazione italiana in sede della Conferenza delle Alpi e del Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi.

Art. 4

1. La Consulta è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, dal Presidente della Consulta, anche su richiesta del Ministero dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, degli affari regionali o di ogni altro Ministero interessato all'attuazione dei Protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta stessa.

2. La Convocazione avviene attraverso la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuando la data e l'ordine del giorno per la stessa, secondo i termini previsti al successivo comma.
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno provvisorio della seduta e la relativa documentazione, dovrà pervenire, a mezzo scritto o telematico 20 giorni prima della seduta. È facoltà dei componenti chiedere modifiche o integrazioni dell'ordine del giorno. Gli argomenti all'ordine del giorno della Consulta sono esaminati congiuntamente da dirigenti e funzionari delle Amministrazioni e degli Enti in essa rappresentati secondo le designazioni di ognuno (1).
4. Le sedute, si reputano validamente costituite quando sono presenti almeno un rappresentante del Governo, oltre al Ministero dell'Ambiente; un rappresentante delle Regioni, oltre al Presidente; un rappresentante delle Autonomie locali, oltre al Vicepresidente vicario (1). La presenza dei membri della Consulta, anche ai fini della validità delle sedute, può essere assicurata per il tramite di collegamenti in videoconferenza (1). La presenza del componente alla seduta sana, in ogni caso, eventuali difetti dell'atto di convocazione.
5. La Segreteria della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicura l'istruttoria degli argomenti posti all'ordine del giorno della Consulta e il disbrigo degli adempimenti preliminari e conseguenti le sedute di quest'ultima.
6. Le riunioni della Consulta si svolgono a Roma nella stessa sede della Conferenza Stato -Regioni o in altra sede e possono svolgersi nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che fanno parte della Consulta, secondo un calendario proposto dal Presidente e approvato dalla Consulta (1).

Art. 5

1. Il resoconto di ogni seduta è inviato a ciascun componente per le eventuali osservazioni ed è approvato nella seduta della Consulta immediatamente successiva.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta realizza, d'intesa col Ministro dell'ambiente, un resoconto sulle attività per l'attuazione della Convenzione.

Art. 6

1. Le deliberazioni della Consulta, ferma restando la necessità dell'assenso dei rappresentanti dei Ministeri che ne fanno parte, nei casi previsti dalla legge, sono assunte a maggioranza con il consenso distinto dei due gruppi che rappresentano le Autonomie, ossia le Regioni e Province autonome e gli Enti locali (Comuni, Comunità montane e Province). Dell'eventuale dissenso di uno o più componenti della Consulta è fatta menzione nel resoconto, con le relative motivazioni.
2. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal Direttore della Segreteria della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o da altro dirigente da questi delegato.

Art. 7

1. Le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 comma 3, 4 commi 1, 2, 3 esplicano effetti dalla data dell'approvazione avvenuta il 23 giugno 2003, anche per gli organi attualmente in carica.

- (1) Comma così modificato in sede di Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino nella seduta del 28 marzo 2006.
- (2) Comma aggiunto in sede di Consulta Stato-Regioni dell'Arco alpino nella seduta del 28 marzo 2006.